

Il legale rappresentante di una ditta che intende partecipare alla gara d'appalto ha posto i seguenti quesiti:

Quesito 1:

Con riferimento al possesso dei requisiti professionali per la progettazione, si richiede se il soggetto Architetto e/o in possesso di laurea in conservazione beni culturali può comprovare la qualificazione anche con le Categorie Edilizie – Edifici e manufatti esistenti – ID. Opere: E21/E22 o con interventi su immobili monumentali riferiti alla Classe e Categoria 1/g (di cui alla L. 143/49).

Risposta :

Il bando specifica che il possesso dei requisiti delle suddette figure professionali debba essere comprovato con la categoria S.04 “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali- Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative” del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 cui corrisponde esclusivamente, sempre secondo il medesimo D.M., la classe e categoria IX/b prevista dalla L. 143/49 .

Quesito 2:

Si chiede di chiarire se l'importo di € 70.700,80 sia da riferirsi all'importo dei **lavori** per cui si è svolto il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, o se sia da intendersi come importo che il progettista deve aver **fatturato** per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione.

Risposta:

Il bando chiede che il soggetto incaricato debba “aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, prestazioni professionali aventi ad oggetto il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, sia per committenti pubblici che privati, per un importo complessivo non inferiore a Euro 70.700,80.”

E' evidente pertanto che non si tratti dell'importo dei lavori per cui si è svolto il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/ esecuzione ma dell'onorario percepito.

Quesito 3:

In riferimento al professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all' esercizio della professione (quindi iscritto all' albo di riferimento), si chiede se deve essere anche in possesso di Partita Iva.

Risposta:

L'art. 253 del DPR 207/10 richiede semplicemente che il raggruppamento temporaneo debba prevedere al proprio interno la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della Professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, e che lo stesso debba essere iscritto al relativo Albo professionale. Quindi, nel caso specifico, per il giovane professionista non è necessaria la partita IVA, ma semplicemente che il suo profilo professionale corrisponda a quanto richiesto per l'espletamento dell'incarico, come per tutti i professionisti del RT.

24/07/2015